

Il protocollo di cooperazione e di interscambio informativo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti del 14.04.2010.

a cura di Cristian Rovito

Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso...lavorare insieme un successo”. E' ormai evidente l'assoluta necessità che nella lotta agli illeciti ambientali, come spesso ricorda il direttore della testata in ogni occasione formativa e di confronto con tutte le Forze di Polizia nazionali e locali, c'è bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti”...

Se tale necessità trova un'ottimale fedeltà d'intenti ai vari livelli istituzionali, può certamente dirsi che l'obiettivo di perseguire in maniera efficace e dissuasiva, per il nostro diritto all'ambiente, chi quotidianamente violenta il mare, le coste, il territorio con tutte le sue inestimabili risorse e bellezze, ecco che non ci si troverebbe più dinanzi ad un baluardo ma piuttosto ad un fotofinish raggiungibile.

Il recente protocollo di cooperazione e di interscambio informativo sottoscritto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ed il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti lo scorso 14 aprile si colloca certamente nell'ottica di ottimizzare, e sotto taluni aspetti razionalizzare, tutte quelle attività istituzionali il cui obiettivo è e rimane la lotta all'illegalità nel ciclo dei rifiuti.

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti è stata istituita con la Legge n. 6 del 06 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009) ed è composta da dodici senatori e da dodici deputati del Parlamento della Repubblica.

Occorre evidenziare che è ormai da alcune legislature che la stessa viene puntualmente istituita. Con ciò dimostrandosi quanta rilevanza per la politica criminale abbiano tutte le complesse e molteplici attività legate al ciclo illegale dei rifiuti.

Si riportano di seguito i compiti assegnati dal legislatore alla Commissione:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli **articoli 416 e 416bis** del codice penale;

I reati p. e p. dagli artt. 416 e 416bis del Codice Penale interessano rispettivamente “l'associazione per delinquere” e “le associazioni di tipo mafioso anche straniere”. In termini giornalistici tali reati fanno riferimento al cosiddetto fenomeno delle “ecomafie”. Neologismo coniato da Legambiente per indicare le organizzazioni criminali che commettono reati arrecanti

danni all'ambiente. In particolare sono generalmente definite ecomafie le associazioni criminali dedite al traffico e smaltimento illegale di rifiuti e all'abusivismo edilizio di larga scala. Parallelamente a queste attività criminali, trovano spazio attività quali l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio dei beni archeologici e l'allevamento di animali da combattimento (da cui sono stati conati i termini di zoomafia, archeomafia, etc.). Secondo il Rapporto Ecomafia 2009, il giro d'affari sarebbe stimabile in circa 20,5 miliardi di euro all'anno. Le regioni ove si registrano il maggior numero di reati ambientali sono nell'ordine Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, le stesse in cui sono presenti le principali organizzazioni mafiose italiane¹.

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

Il raggio d'azione della Commissione si allarga anche al perpetuante fenomeno del trasporto/traffico internazionale di rifiuti che, curato nei minimi dettagli da criminali senza scrupoli in accordo con Stati caratterizzati da gravi fenomeni di instabilità politica, economica e sociale, interessa lo smaltimento illegale di rifiuti altamente pericolosi.

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

In tale ambito può farsi riferimento alla connessione esistente tra i "tipizzati reati" direttamente discendenti dalla violazione della normativa ambientale (si pensi al reato p. e p. dall'art. 260 del D. Lgs 152/06 e succ. mod. e int. – "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e quelli previsti dal Codice Penale, nel Titolo II – Capo I "dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", nel Titolo XIII – Capo I "dei delitti contro il patrimonio mediante frode" e in altri articoli non meno rilevanti e comunque connessi.

E' importante osservare che la Commissione può procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'art. 4 della legge istitutiva riconosce all'organo parlamentare la possibilità di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi

inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

E' la stessa commissione a poter altresì decidere quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Tuttavia rimane ben inteso che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Alla luce delle disposizioni adottate dal legislatore con l'emanazione del D. Lgs 152/06 e succ. mod. e int., il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ha visto il riconoscimento ed il contestuale ampliamento delle competenze istituzionali in materia ambientale².

L'art. 135 - "Competenza e giurisdizione", al comma 2 dispone:

*"Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. **Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero**".*

L'art. art. 195 - "Competenze dello Stato", al comma 5 dispone, invece, che:

*"Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della **repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto**; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato".*

Nel protocollo che in questo contributo si sta analizzando, il Reparto Ambientale Marino – RAM presso il Ministero delle'Ambiente e della tutela del territorio e del mare riveste un ruolo tutt'altro che marginale. Istituito con la Legge n. 179 del 31.07.2002 con il fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero³, ai sensi del D.P.R. n. 140 del 03 agosto 2009⁴ costituisce un "organismo di supporto tecnico operativo all'interno del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" talché per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, il Ministro si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Gli obiettivi sulla scorta dei quali l'organo parlamentare d'inchiesta e la Guardia Costiera sono convenuti attraverso la sottoscrizione del protocollo sono essenzialmente quattro:

- 1) scambio continuativo, anche telematico, delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti;
- 2) utilizzo delle informazioni per i fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente e della legislazione in materia di tutela del segreto;
- 3) realizzazione di una postazione informatica a cura della Commissione da collegare al sistema in uso presso il Reparto Ambientale Marino consentendone l'accesso ad un Ufficiale addetto alla Commissione quale utente consultivo;
- 4) l'Ufficiale del Corpo addetto alla Commissione, o un suo delegato, avrà il compito di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione ed il Reparto Ambientale marino.

Cristian Rovito

Pubblicato il 2 giugno 2010

¹ Rapporto Ecomafia 2009 – Edizioni Ambiente.

² Per una più approfondita analisi dei compiti svolti dalla Guardia Costiera Italiana in materia ambientale vds: “Le Capitanerie di Porto Guardia Costiera a tutela e difesa dell’ambiente nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali”. A cura di Cristian ROVITO nonché “Le Capitanerie di porto Guardia Costiera nella lotta e contrasto alle ecomafie ed il protocollo di intesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Direzione Nazionale Antimafia.

³ Per maggiori approfondimenti vds “Il Reparto Ambientale Marina presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” a cura di Cristian ROVITO.

⁴ Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – G.U. n. 228 del 01.10.2009.